

# Gazzetta ufficiale

# C 319

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni e informazioni

55° anno  
20 ottobre 2012

---

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar	Pagina
------------------------------	--------	--------

### IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

#### Corte di giustizia dell'Unione europea

2012/C 319/01	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea</i> GU C 311 del 13.10.2012 .....	1
---------------	---	---

---

### V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

#### Corte di giustizia

2012/C 319/02	Causa C-243/12P: Impugnazione proposta il 16 maggio 2012 da FLS Plast A/S avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 6 marzo 2012, causa T-64/06, FLS Plast A/S/Commissione europea .....	2
2012/C 319/03	Causa C-375/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Grenoble (Francia) il 6 agosto 2012 — Margaretha Bouanich/Direction départementale des finances publiques de la Drôme .....	3
2012/C 319/04	Causa C-377/12: Ricorso proposto il 6 agosto 2012 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea .....	3

# IT

Prezzo:  
3 EUR

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario ( <i>segue</i> )	Pagina
2012/C 319/05	Causa C-382/12 P: Impugnazione proposta il 6 agosto 2012 da MasterCard, Inc., MasterCard International, Inc., MasterCard Europe avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 24 maggio 2012, causa T-111/08, Mastercard, Inc. e a./Commissione europea .....	4
2012/C 319/06	Causa C-388/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Italia) il 16 agosto 2012 — Comune di Ancona/Regione Marche .....	4
<b>Tribunale</b>		
2012/C 319/07	Causa T-394/06: Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2012 — Italia/Commissione [«FEAOG — Sezione “garanzia” — Liquidazione dei conti — Spese escluse dal finanziamento — Irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri — Articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 729/70 e articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 — Ritardo eccessivo nella valutazione da parte della Commissione delle comunicazioni trasmesse ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 595/91 — Termine ragionevole»] .....	6
2012/C 319/08	Causa T-356/08: Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2012 — Grecia/Commissione («FEAOG — Sezione “garanzia” — Spese escluse dal finanziamento — Seminativi — Proporzionalità — Maggiorazione del tasso di correzione forfetaria in casi di ripetuto inadempimento») .....	6
2012/C 319/09	Causa T-119/09: Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2012 — Protégé International/Commissione («Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Mercato del whiskey irlandese — Decisione di rigetto di una denuncia — Difetto di interesse comunitario») .....	6
2012/C 319/10	Causa T-379/09: Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2012 — Italia/Commissione («Aiuti di Stato — Esenzione dalle accise sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e ordina il recupero degli aiuti erogati — Obbligo di motivazione — Carattere selettivo — Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri — Lesione della concorrenza — Direttiva 92/81/CEE — Direttiva 2003/96/CE — Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente») .....	7
2012/C 319/11	Causa T-404/10: Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2012 — National Lottery Commission/UAMI — Mediatek Italia e De Gregorio (Rappresentazione di una mano) [«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo rappresentante una mano — Articolo 53, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Esistenza di un diritto anteriore protetto dal diritto nazionale — Onere della prova — Applicazione del diritto nazionale da parte dell’UAMI — Controllo»] .....	7
2012/C 319/12	Causa T-566/10: Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2012 — Ertmer/UAMI — Caterpillar (erkat) [«Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio comunitario denominativo erkat — Marchi comunitari e nazionali denominativi e figurativi anteriori CAT — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Pregiudizio alla notorietà — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di motivazione»] .....	8



2012/C 319/13	Causa T-72/11: Sentenza del Tribunale 13 settembre 2012 — Sogepi Consulting y Publicidad/UAMI (ESPETEC) [«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo ESPETEC — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Mancanza di carattere distintivo — Mancanza di carattere distintivo acquisito mediante l'uso — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009»].....	8
2012/C 319/14	Causa T-295/11: Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2012 — Duscholux Ibérica/UAMI — Duschprodukter i Skandinavien (duschy) [«Marchio comunitario — Opposizione — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Domanda di marchio comunitario figurativo duschy — Marchio comunitario figurativo anteriore DUSCHO Harmony — Impedimento relativo alla registrazione — Insussistenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009»].....	8
2012/C 319/15	Causa T-497/11: Sentenza del Tribunale del 5 settembre 2012 — Euro-Information/UAMI (EURO AUTOMATIC PAIEMENT) [«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo EURO AUTOMATIC PAIEMENT — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»].....	9
2012/C 319/16	Causa T-381/08: Ordinanza del Tribunale del 4 settembre 2012 — DAI/Commissione [«Agricoltura — Zucchero — Regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità europea — Regolamenti (CE) nn. 320/2006 e 928/2006 — Decisione 2008/445/CE — Aiuto alla ristrutturazione retroattivo»] .....	9
2012/C 319/17	Causa T-519/11 P: Ordinanza del Tribunale del 6 settembre 2012 — Gozi/Commissione («Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Domanda di assistenza — Decisione della Commissione che nega al ricorrente il rimborso delle spese sostenute nell'ambito di un procedimento dinanzi ad un giudice penale nazionale — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata») .....	10
2012/C 319/18	Causa T-657/11: Ordinanza del Tribunale del 6 settembre 2012 — Technion e Technion Research & Development Foundation/Commissione («Ricorso di annullamento — Sesto programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione — Lettera che annuncia l'intenzione della Commissione di procedere al recupero delle somme adeguate in esecuzione di un contratto di finanziamento di ricerca — Atti indissociabili dal contratto — Irricevibilità») .....	10
2012/C 319/19	Causa T-213/12 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 4 settembre 2012 — Elitaliana/Eulex Kosovo («Procedimento sommario — Appalti pubblici — Gara d'appalto — Rigetto di un'offerta — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Violazione dei requisiti di forma — Irricevibilità») .....	10
2012/C 319/20	Causa T-360/12: Ricorso proposto l'8 agosto 2012 — Vuitton Malletier/UAMI — Nanu-Nana (Motivo a quadri) .....	11
2012/C 319/21	Causa T-361/12: Ricorso proposto il 6 agosto 2012 — Premiere Polish/UAMI — Donau Kanol (ECOFORCE) .....	11
2012/C 319/22	Causa T-366/12: Ricorso proposto il 10 agosto 2012 — Katjes Fassin/UAMI (Yoghurt-Gums) .....	12



<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario ( <i>segue</i> )	Pagina
2012/C 319/23	Causa T-367/12: Ricorso proposto il 10 agosto 2012 — MOL/UAMI — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (MOL Blue Card) .....	12
2012/C 319/24	Causa T-369/12: Ricorso proposto il 20 agosto 2012 — American Express Marketing & Development/UAMI (EUROPE IP ZONE) .....	13
2012/C 319/25	Causa T-370/12: Ricorso proposto il 20 agosto 2012 — American Express Marketing & Development/UAMI (IP ZONE EUROPE) .....	13
2012/C 319/26	Causa T-371/12: Ricorso proposto il 20 agosto 2012 — American Express Marketing & Development/UAMI (EUROPEAN IP ZONE) .....	14
2012/C 319/27	Causa T-373/12: Ricorso proposto il 20 agosto 2012 — REWE-Zentral/UAMI — Planet GDZ (PRO PLANET) .....	14
2012/C 319/28	Causa T-387/12: Ricorso proposto il 4 settembre 2012 — Italia/Commissione .....	15
2012/C 319/29	Causa T-397/12: Ricorso proposto il 6 settembre 2012 — Diputación Foral de Bizkaia/Commissione .....	15
 <b>Tribunale della funzione pubblica</b>  		
2012/C 319/30	Causa F-69/12: Ricorso proposto il 3 luglio 2012 — ZZ/Europol .....	17
2012/C 319/31	Causa F-71/12: Ricorso proposto il 5 luglio 2012 — BZ/BCE .....	17
2012/C 319/32	Causa F-77/12: Ricorso proposto il 23 luglio 2012 — ZZ/Commissione .....	18
2012/C 319/33	Causa F-79/12: Ricorso proposto il 26 luglio 2012 — ZZ/Commissione .....	18
2012/C 319/34	Causa F-80/12: Ricorso proposto il 26 luglio 2012 — ZZ/EIT .....	18
2012/C 319/35	Causa F-82/12: Ricorso proposto il 30 luglio 2012 — ZZ/BEI .....	18
2012/C 319/36	Causa F-87/12: Ricorso proposto il 10 agosto 2012 — ZZ/Commissione .....	19
2012/C 319/37	Causa F-88/12: Ricorso proposto il 20 agosto 2012 — ZZ/Commissione europea .....	19



## IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

(2012/C 319/01)

**Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea***

GU C 311 del 13.10.2012

**Cronistoria delle pubblicazioni precedenti**

GU C 303 del 6.10.2012

GU C 295 del 29.9.2012

GU C 287 del 22.9.2012

GU C 273 del 8.9.2012

GU C 258 del 25.8.2012

GU C 250 del 18.8.2012

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

---

## V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Impugnazione proposta il 16 maggio 2012 da FLS Plast A/S avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 6 marzo 2012, causa T-64/06, FLS Plast A/S/Commissione europea**

(Causa C-243/12P)

(2012/C 319/02)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: FLS Plast A/S (rappresentante: M. Thill-Tayara, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- a) in via principale, annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 6 marzo 2012, causa T-64/06 e, pronunciandosi nel merito, annullare gli articoli 1, lettera h), e 2, lettera f) della Decisione della Commissione delle Comunità Europee del 30 novembre 2005 (procedimento COMP/F/38.354) — Industrial Bags (la «decisione impugnata»), nella parte in cui è applicabile alla ricorrente.
- b) in subordine, annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 6 marzo 2012, causa T-64/06, nella parte in cui ha respinto la domanda della ricorrente di riduzione dell'importo dell'ammenda per il quale è stata ritenuta responsabile in solido nella decisione impugnata e, pronunciandosi nel merito, emendare l'articolo 2, lettera f), della decisione impugnata e ridurre sostanzialmente l'importo medesimo nell'esercizio della sua competenza estesa al merito.
- c) comunque, concedere alla ricorrente una riduzione del 50 % dell'importo per il quale è stata ritenuta responsabile in solido a titolo di risarcimento per l'eccessiva durata del procedimento.

- d) condannare la Commissione europea a tutte le spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento.

**Motivi e principali argomenti**

- a) **A sostegno della domanda principale, la ricorrente invoca due motivi di ricorso:**
  - i) il Tribunale ha applicato un erroneo fondamento normativo con riguardo alla responsabilità della ricorrente;
  - ii) il Tribunale ha ommesso di verificare che la Commissione abbia adempiuto al proprio obbligo di motivazione nel respingere gli argomenti e le prove dedotti dalla ricorrente in merito alla presunzione di responsabilità solidale.
- b) **A sostegno della domanda proposta in subordine, la ricorrente invoca tre motivi di ricorso**
  - i) Nell'esaminare la mancata contestazione, da parte della ricorrente, dei fatti, ai sensi degli Orientamenti della Commissione del 1996 in materia di non imposizione o riduzione delle ammende in casi di intese, il Tribunale è incorso in errore nel non porre termine alle violazioni, da parte della Commissione europea, dei principi del legittimo affidamento e di parità di trattamento, violando parimenti il proprio obbligo di motivazione.
  - ii) Il Tribunale è incorso in errore per non aver applicato i principi di proporzionalità e di legittimità nell'esaminare l'importo dell'ammenda alla quale la ricorrente è stata condannata in solido nella decisione impugnata, omettendo di procedere a conseguente riduzione.
  - iii) Il Tribunale è incorso in violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e degli articoli 41 e 47 della Carta Europea dei diritti fondamentali per non aver pronunciato la propria decisione entro un tempo ragionevole.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Grenoble (Francia) il 6 agosto 2012 — Margaretha Bouanich/Direction départementale des finances publiques de la Drôme**

(Causa C-375/12)

(2012/C 319/03)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Tribunal administratif de Grenoble

**Parti**

*Ricorrente:* Margaretha Bouanich

*Convenuta:* Direction départementale des finances publiques de la Drôme

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se gli articoli 43, 56 e 58 del Trattato che istituisce la Comunità europea (divenuti articoli 49, 63 e 65 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) ostino a una normativa come quella [risultante dagli articoli 1 e 1649-O A del codice generale delle imposte], ai sensi della quale, allorché un residente in uno Stato membro dell'Unione europea, azionista di una società avente sede in un altro Stato membro dell'Unione, percepisce dividendi soggetti a imposta in entrambi gli Stati e la doppia imposizione è risolta mediante l'imputazione nello Stato di residenza di un credito d'imposta pari all'importo dell'imposta versata nello Stato della società distributrice, il meccanismo che fissa un massimale alle imposte corrispondente al 60 % o al 50 % dei redditi percepiti nel corso di un anno non tiene conto dell'imposta versata nell'altro Stato oppure ne tiene conto soltanto parzialmente.
- 2) In caso di risposta affermativa, se siffatta limitazione possa essere giustificata dall'esigenza di mantenere la coerenza del sistema fiscale o di garantire una ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri, ovvero da qualunque altro motivo imperativo di interesse generale.

**Ricorso proposto il 6 agosto 2012 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea**

(Causa C-377/12)

(2012/C 319/04)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: G. Valero Jordana, S. Bartelt, F. Erlbacher, agenti)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la decisione del Consiglio, del 14 maggio 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra (2012/272/UE) <sup>(1)</sup> nella parte in cui il Consiglio ha aggiunto i fondamenti giuridici relativi a trasporto (articoli 91 e 100 TFUE), riammissione (articolo 79, paragrafo 3, TFUE) ed ambiente (articolo 191, paragrafo 4, TFUE);
- mantenere gli effetti della decisione impugnata;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Con il presente ricorso la Commissione chiede l'annullamento della decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, del 14 maggio 2012 (2012/272/UE) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella parte in cui il Consiglio ha aggiunto i fondamenti giuridici relativi a trasporto (articoli 91 e 100 TFUE), riammissione (articolo 79, paragrafo 3, TFUE) ed ambiente (articolo 191, paragrafo 4, TFUE).

Il presente ricorso si basa su un solo motivo, precisamente la violazione da parte del Consiglio delle norme dei Trattati e della giurisprudenza della Corte in merito alla scelta del fondamento giuridico per l'adozione di un atto dell'Unione, inclusa una decisione relativa alla firma di un accordo internazionale.

La Commissione ritiene che l'aggiunta del suddetto fondamento giuridico fosse superflua e illegittima. Le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione (in prosieguo: l'«APC») che hanno portato all'aggiunta di tali fondamenti giuridici da parte del Consiglio riguardano infatti la cooperazione su specifiche questioni politiche che costituiscono parte integrante della politica dell'UE di cooperazione allo sviluppo e non impongono obblighi più estesi distinti da quelli della cooperazione allo sviluppo. Pertanto tutte queste disposizioni dell'APC sono coperte dall'articolo 209 TFUE.

<sup>(1)</sup> GU L 134, pag. 3



**Impugnazione proposta il 6 agosto 2012 da MasterCard, Inc., MasterCard International, Inc., MasterCard Europe avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 24 maggio 2012, causa T-111/08, Mastercard, Inc. e a./Commissione europea**

(Causa C-382/12 P)

(2012/C 319/05)

Lingua processuale: l'inglese

#### Parti

Ricorrenti: MasterCard, Inc., MasterCard International, Inc., MasterCard Europe (rappresentanti: avv.ti V. Brophy, E. Barbier de La Serre, B. Amory)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Banco Santander, SA, Royal Bank of Scotland plc, HSBC Bank plc, Bank of Scotland plc, Lloyds TSB Bank plc, MBNA Europe Bank Ltd, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, British Retail Consortium, EuroCommerce AISBL

#### Conclusioni delle ricorrenti

— annullare la sentenza del Tribunale del 24 maggio 2012 nella causa T-111/08, MasterCard, Inc., e a./Commissione;

— annullare la decisione della Commissione C(2007) 6474 def., del 19 dicembre 2007, nei casi COMP/34.579 — MasterCard, COMP/36.518 — EuroCommerce, COMP/38.580 — Commercial cards <sup>(1)</sup>;

— condannare la Commissione al pagamento delle spese del procedimento in esame, incluse le spese sostenute dalle ricorrenti dinanzi alla Corte ed al Tribunale.

#### Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata per i seguenti motivi:

**Primo motivo:** il Tribunale è incorso in un errore di diritto e/o ha omesso di produrre una motivazione adeguata quanto alla valutazione della oggettiva necessità della presunta restrizione della concorrenza. Nello specifico, il Tribunale ha applicato in modo errato il consolidato criterio del carattere obiettivamente necessario. Invece di applicare il criterio adeguato, in base al quale una restrizione è obiettivamente necessaria se è impossibile o *difficile* realizzare l'operazione principale senza di essa, il Tribunale ha applicato un criterio incompleto, in virtù del quale una restrizione risulta obiettivamente necessaria solo se, in sua assenza, l'operazione principale *non può* essere realizzata. Inoltre, il Tribunale i) ha omesso di valutare la presunta restrizione, e quindi l'obiettiva necessità, nel contesto adeguato ii) ha indebitamente sostituito la sua propria valutazione a quella della Commissione, e iii) non ha applicato il criterio di controllo adeguato.

**Secondo motivo:** il Tribunale è incorso in un errore di diritto e/o ha omesso di produrre una motivazione adeguata nel valutare se MasterCard sia un'associazione di imprese. In particolare, il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando che l'asserita comunione di interessi tra le banche e la MasterCard, ed i poteri decisionali residui delle banche dopo l'IPO, non collegati alle commissioni interbancarie multilaterali (Multilateral Interchange Fee «MIF»), fossero sufficienti per qualificare la MasterCard come associazione d'impresa quando adotta decisioni sulle MIF. Ad ogni modo, il potere decisionale delle banche dopo l'IPO e la presunta comunione di interessi tra le banche e la MasterCard sono irrilevanti per determinare se la MasterCard costituisca un'associazione d'impresa quando adotta decisioni relative alle MIF.

**Terzo motivo:** il Tribunale ha compiuto errori di diritto per quanto riguarda l'ammissibilità di svariati allegati al ricorso. Non sussisteva alcun fondamento normativo che consentisse al Tribunale di limitare in tale modo il diritto della MasterCard di accedere al giudice. Per di più, anche se il Tribunale disponesse di tali poteri, esso è incorso in errore affermando che in questa fattispecie deve essere applicata la limitazione.

<sup>(1)</sup> Riassunto della decisione della Commissione del 19 dicembre 2007 in GU C 264 del 6.11.2009, pag. 8.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Italia) il 16 agosto 2012 — Comune di Ancona/Regione Marche**

(Causa C-388/12)

(2012/C 319/06)

Lingua processuale: l'italiano

#### Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

#### Parti nella causa principale

Ricorrente: Comune di Ancona

Resistente: Regione Marche

#### Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 30, par. 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 <sup>(1)</sup> vada interpretato nel senso che alla valutazione circa il fatto che dall'affidamento non si generino entrate rilevanti per il concedente e indebiti vantaggi per il concessionario si può procedere solo dopo aver verificato se l'opera abbia subito una modificazione rilevante.



In caso di risposta affermativa alla questione sub 1),

- a) se detto articolo si riferisca solo a modificazioni fisiche — nel senso che l'opera realizzata non è conforme a quella indicata nel progetto ammesso a finanziamento — oppure — anche a modificazioni funzionali e, in questo secondo caso, se si abbia una modificazione sostanziale nel caso in cui l'opera sia utilizzata «anche» — ma non in modo prevalente — per attività diverse da quelle contemplate nel bando e/o nella domanda di partecipazione al bando.

In caso di risposta negativa alla questione sub 1),

- b) se detto articolo, con riferimento ai casi in cui il finanziamento pubblico è utilizzato per l'esecuzione di opere suscettibili di una gestione economicamente rilevante, si applichi solo alla fase di realizzazione dell'opera oppure

se l'obbligo del rispetto delle regole dell'evidenza pubblica permane anche con riguardo all'affidamento della gestione.

- 2) Se l'articolo 30, par. 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 vada interpretato nel senso che l'accertamento del fatto che dall'affidamento a terzi della gestione non derivino entrate nette consistenti o posizioni di indebito vantaggio a un'impresa o a un ente pubblico costituisce un passaggio logicamente e giuridicamente successivo rispetto alla questione pregiudiziale (e cioè l'obbligo del rispetto delle procedure ad evidenza pubblica) oppure se l'esistenza dell'obbligo di indire una procedura di gara va verificata anche tenendo conto della concreta disciplina del rapporto concessorio.

---

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; GU L 161, pag. 1.

## TRIBUNALE

### Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2012 — Italia/Commissione

(Causa T-394/06) <sup>(1)</sup>

**[«FEAOG — Sezione “garanzia” — Liquidazione dei conti — Spese escluse dal finanziamento — Irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri — Articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 729/70 e articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 — Ritardo eccessivo nella valutazione da parte della Commissione delle comunicazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 595/91 — Termine ragionevole»]**

(2012/C 319/07)

Lingua processuale: l'italiano

#### Parti

**Ricorrente:** Repubblica italiana (rappresentante: G. Aiello, avvocato dello Stato)

**Convenuta:** Commissione europea (rappresentanti: C. Cattabriga agente, assistita da M. Moretto, avvocato)

#### Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione 2006/678/CE della Commissione del 3 ottobre 2006, relativa alle conseguenze finanziarie da applicare, nell'ambito della liquidazione delle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, in determinati casi di irregolarità commesse da alcuni operatori (GU L 278, pag. 24)

#### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

<sup>(1)</sup> GU C 42 del 24.2.2007.

### Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2012 — Grecia/Commissione

(Causa T-356/08) <sup>(1)</sup>

**[«FEAOG — Sezione “garanzia” — Spese escluse dal finanziamento — Seminativi — Proporzionalità — Maggiorazione del tasso di correzione forfetaria in casi di ripetuto inadempimento»]**

(2012/C 319/08)

Lingua processuale: il greco

#### Parti

**Ricorrente:** Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias, E. Leftheriotou e V. Karra, agenti)

**Convenuta:** Commissione europea (rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe e A. Markoulli, agenti)

#### Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2008/582/CE della Commissione, dell'8 luglio 2008, che esclude dal finanziamento comunitario talune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, e nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) (GU L 186, pag. 39), nella parte in cui esclude dal finanziamento comunitario talune spese effettuate dalla Repubblica ellenica.

#### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 285 dell'8.11.2008.

### Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2012 — Protégé International/Commissione

(Causa T-119/09) <sup>(1)</sup>

**[«Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Mercato del whiskey irlandese — Decisione di rigetto di una denuncia — Difetto di interesse comunitario»]**

(2012/C 319/09)

Lingua processuale: il francese

#### Parti

**Ricorrente:** Protégé International Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: D. Shefet, avvocato)

**Convenuta:** Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, A. Biolan e A. Antoniadis, agenti)

**Interveniente a sostegno della convenuta:** Pernod Ricard SA (Parigi, Francia) (rappresentanti: A. Choffel e S. Hautbourg, avvocati)

#### Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2009) 505 della Commissione, del 23 gennaio 2009 (caso COMP/39.414 — Protégé International/Pernod Ricard), adottata in forza dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123, pag. 18), che respinge, per difetto di interesse

comunitario, la denuncia depositata dalla ricorrente con riferimento alle infrazioni all'articolo 82 CE, asseritamente commesse dalla Pernod Ricard

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Protégé International Ltd supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) La Pernod Ricard SA supporterà le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 113 del 16.5.2009.

### Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2012 — Italia/Commissione

(Causa T-379/09) (<sup>1</sup>)

**(«Aiuti di Stato — Esenzione dalle accise sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e ordina il recupero degli aiuti erogati — Obbligo di motivazione — Carattere selettivo — Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri — Lesione della concorrenza — Direttiva 92/81/CEE — Direttiva 2003/96/CE — Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente»)**

(2012/C 319/10)

Lingua processuale: l'italiano

### Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: F. Arena, G. Palmieri e F. Varrone, avvocati dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e D. Grespan, agenti)

### Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2009/944/CE della Commissione, del 13 luglio 2009, relativa ai regimi di aiuti di Stato C 6/2004 (ex NN 70/01) e C 5/2005 (ex NN 71/04) a cui l'Italia ha dato esecuzione a favore dei serricoltori (esenzione dalle accise sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre) (GU L 327, pag. 6)

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 282 del 21.11.2009.

### Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2012 — National Lottery Commission/UAMI — Mediatek Italia e De Gregorio (Rappresentazione di una mano)

(Causa T-404/10) (<sup>1</sup>)

**[«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo rappresentante una mano — Articolo 53, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Esistenza di un diritto anteriore protetto dal diritto nazionale — Onere della prova — Applicazione del diritto nazionale da parte dell'UAMI — Controllo»]**

(2012/C 319/11)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

Ricorrente: National Lottery Commission (Londra, Regno Unito) (rappresentante: B. Brandreth, barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: G. Mannucci e J. Crespo Carrillo, agenti)

Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, intervenienti dinanzi al Tribunale: Mediatek Italia Srl (Napoli) e Giuseppe De Gregorio (Napoli)

### Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 9 giugno 2010 (procedimento R 1028/2009-1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra, da un lato, la Mediatek Italia Srl ed il sig. Giuseppe de Gregorio e, dall'altro, la National Lottery Commission

### Dispositivo

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 9 giugno 2010 (procedimento R 1028/2009-1) è annullata.
- 2) L'UAMI è condannata alle spese, comprese quelle sostenute dalla National Lottery Commission nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

(<sup>1</sup>) GU C 328 del 4.12.2010.

**Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2012 — Ertmer/UAMI — Caterpillar (erkat)**

(Causa T-566/10) <sup>(1)</sup>

[«**Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio comunitario denominativo erkat — Marchi comunitari e nazionali denominativi e figurativi anteriori CAT — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Pregiudizio alla notorietà — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di motivazione**»]

(2012/C 319/12)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

**Ricorrente:** Jutta Ertmer (Tastungen, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. von Mühlendahl e C. Eckhardt)

**Convenuto:** Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

**Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale:** Caterpillar, Inc. (Peoria, Illinois, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti A. Renck, V. von Bomhard e E. Nicolás Gómez)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 7 settembre 2010 (procedimento R 270/2010-1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Caterpillar, Inc. e la sig.ra Jutta Ertmer

**Dispositivo**

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 7 settembre 2010 (procedimento R 270/2010-1) è annullata.
- 2) Il ricorso, per il resto, è respinto.
- 3) L'UAMI e la Caterpillar, Inc. sono condannate alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 55 del 19.2.2011.

**Sentenza del Tribunale 13 settembre 2012 — Sogepi Consulting y Publicidad/UAMI (ESPETEC)**

(Causa T-72/11) <sup>(1)</sup>

[«**Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo ESPETEC — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Mancanza di carattere distintivo — Mancanza di carattere distintivo acquisito mediante l'uso — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2012/C 319/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

**Ricorrente:** Sogepi Consulting y Publicidad, SL (Vic, Spagna) (rappresentanti: inizialmente J. de Oliveira Vaz Miranda Sousa, T. Barceló Rebaque e N. Esteve Manasanch, successivamente J. de Oliveira Vaz Miranda Sousa e N. Esteve Manasanch)

**Convenuto:** Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

**Oggetto**

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 12 novembre 2010 (caso R 312/2010-2), relativamente ad una domanda di registrazione del marchio denominativo «ESPETEC» come marchio comunitario

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Sogepi Consulting y Publicidad, SL è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 113 del 9.04.2011.

**Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2012 — Duscholux Ibérica/UAMI — Duschprodukter i Skandinavien (duschy)**

(Causa T-295/11) <sup>(1)</sup>

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Domanda di marchio comunitario figurativo duschy — Marchio comunitario figurativo anteriore DUSCHO Harmony — Impedimento relativo alla registrazione — Insussistenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009**»]

(2012/C 319/14)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

**Ricorrente:** Duscholux Ibérica, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: avv. J. Carbonell Callicó)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguirol, agente)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale:* Duschprodukter i Skandinavien AB (Hisings Backa, Svezia) (rappresentanti: inizialmente avv. M. Jonson, successivamente avv. A. Kyhlhammar)

### Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI, del 21 marzo 2011 (procedimento R 662/2010-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Duscholux Ibérica, SA e la Duschprodukter i Skandinavien AB

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Duscholux Ibérica, SA è condannata alle spese, incluse quelle sostenute dalla Duschprodukter i Skandinavien AB nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

<sup>(1)</sup> GU C 238 del 13.8.2011.

### Sentenza del Tribunale del 5 settembre 2012 — Euro-Information/UAMI (EURO AUTOMATIC PAIEMENT)

(Causa T-497/11) <sup>(1)</sup>

[«**Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo EURO AUTOMATIC PAIEMENT — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2012/C 319/15)

*Lingua processuale: il francese*

### Parti

*Ricorrente:* Euro-Information — Européenne de traitement de l'information (Strasburgo, Francia) (rappresentante: avv. A. Gro-lée)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)

### Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 7 luglio 2011 (procedimento R 370/2011-2), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo EURO AUTOMATIC PAIEMENT come marchio comunitario.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Euro-Information — Européenne de traitement de l'information è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 370 del 17.12.2011.

### Ordinanza del Tribunale del 4 settembre 2012 — DAI/Commissione

(Causa T-381/08) <sup>(1)</sup>

[«**Agricoltura — Zuccheri — Regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità europea — Regolamenti (CE) nn. 320/2006 e 928/2006 — Decisione 2008/445/CE — Aiuto alla ristrutturazione retroattivo**»]

(2012/C 319/16)

*Lingua processuale: il portoghese*

### Parti

*Ricorrente:* DAI — Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA (Coruche, Portogallo) (rappresentanti: inizialmente, J. da Cruz Vilaça, L. Romão e A. Mestre, poi R. Oliveira, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: M. Afonso e P. Rossi, agenti)

### Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione 2008/445/CE della Commissione, dell'11 giugno 2008, recante fissazione degli importi per Stato membro dell'aiuto alla ristrutturazione retroattivo ai coltivatori e alle imprese che hanno effettuato una ristrutturazione durante le campagne di commercializzazione 2006/2007 e 2007/2008 nell'ambito del regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità (GU L 156, pag. 20).

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La DAI — Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 313 del 6.12.2008.

**Ordinanza del Tribunale del 6 settembre 2012 — Gozi/Commissione**

(Causa T-519/11 P) <sup>(1)</sup>

**«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Domanda di assistenza — Decisione della Commissione che nega al ricorrente il rimborso delle spese sostenute nell'ambito di un procedimento dinanzi ad un giudice penale nazionale — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»**

(2012/C 319/17)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

Ricorrente: Sandro Gozi (Sogliano al Rubicone, Italia) (rappresentanti: G. Passalacqua e G. Calcerano, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e J. Baquero Cruz, agenti)

**Oggetto**

Impugnazione diretta all'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) del 20 luglio 2011, Gozi/Commissione, F-116/10 (non ancora pubblicata nella Raccolta)

**Dispositivo**

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *Il sig. Sandro Gozi sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell'ambito del presente grado di giudizio.*

<sup>(1)</sup> GU C 347 del 26.11.2011.

**Ordinanza del Tribunale del 6 settembre 2012 — Technion e Technion Research & Development Foundation/Commissione**

(Causa T-657/11) <sup>(1)</sup>

**«Ricorso di annullamento — Sesto programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione — Lettera che annuncia l'intenzione della Commissione di procedere al recupero delle somme adeguate in esecuzione di un contratto di finanziamento di ricerca — Atti indissociabili dal contratto — Irricevibilità»**

(2012/C 319/18)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrenti: Technion — Israel Institute of Technology (Haifa, Israele) e Technion Research & Development Foundation Ltd (Haifa) (rappresentanti: avv.ti D. Grisay e D. Piccininno)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Calciu e F. Moro, agenti)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della lettera della Commissione del 19 ottobre 2011, la quale annuncia l'emissione di una nota di addebito per il rimborso di una somma di EUR 97 106,72, corrispondente all'importo delle somme adeguate per il contratto n. 034984 (Mosaica), in seguito alle conclusioni dell'audit finanziario vertenti, in particolare, su tale contratto, concluso nell'ambito del sesto programma quadro della Comunità europea per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, che contribuiscono alla realizzazione dello spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006)

**Dispositivo**

- 1) *Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.*
- 2) *La Technion — Israel Institute of Technology e la Technion Research & Development Foundation Ltd sono condannate alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 73 del 10.3.2012.

**Ordinanza del presidente del Tribunale del 4 settembre 2012 — Elitaliana/Eulex Kosovo**

(Causa T-213/12 R)

**«Procedimento sommario — Appalti pubblici — Gara d'appalto — Rigetto di un'offerta — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Violazione dei requisiti di forma — Irricevibilità»**

(2012/C 319/19)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

Richiedente: Elitaliana SpA (Roma, Italia) (rappresentante: R. Colagrande, avvocato)

Resistente: Eulex Kosovo (Pristina, Repubblica del Kosovo) (rappresentante: G. Brosadola Pontotti, solicitor)

**Oggetto**

Domanda diretta, in sostanza, a sospendere l'esecuzione della decisione della Eulex Kosovo recante rigetto dell'offerta presentata dalla ricorrente nell'ambito della procedura di aggiudicazione dell'appalto pubblico intitolato «EuropeAid/131516/D/SER/XK — Helicopter Support to the EULEX Mission in Kosovo [Supporto elicotteristico alla Missione EULEX in Kosovo] (PROC/272/11)» e aggiudicazione di tale appalto ad un altro offerente



**Dispositivo**

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

**Ricorso proposto l'8 agosto 2012 — Vuitton Malletier/UAMI — Nanu-Nana (Motivo a quadri)****(Causa T-360/12)**

(2012/C 319/20)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

*Ricorrente:* Louis Vuitton Malletier (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti P. Roncaglia, G. Lazzaretti e N. Parrotta)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG (Berlino, Germania)

**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 16 maggio 2012 nel procedimento R 1854/2011-1;
- Condannare l'UAMI alle spese sostenute dal ricorrente nei procedimenti;
- Condannare la Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG alle spese sostenute dal ricorrente nei procedimenti dinanzi alla divisione di annullamento e alla commissione di ricorso dell'UAMI.

**Motivi e principali argomenti**

*Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità:* il marchio figurativo raffigurante un motivo a quadri per prodotti della classe 18 — Domanda di registrazione comunitaria n. 6587851

*Titolare del marchio comunitario:* il ricorrente

*Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario:* la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità:* la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso fa valere, a sostegno della sua domanda di dichiarazione di nullità contro il marchio comunitario, motivi di nullità assoluta, in particolare l'articolo 52, paragrafo 1, lettera a) in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c), d), e), punto iii) e f) del regolamento del Consiglio n. 207/2009, e motivi di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) del regolamento del Consiglio n. 207/2009

*Decisione della divisione di annullamento:* integrale accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:*

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) regolamento del Consiglio n. 207/2009; e
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio n. 207/2009.

**Ricorso proposto il 6 agosto 2012 — Premiere Polish/UAMI — Donau Kanol (ECOFORCE)****(Causa T-361/12)**

(2012/C 319/21)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

*Ricorrente:* Premiere Polish Co., Ltd (Cheltenham, Regno Unito) (rappresentanti: C. Jones e M. Carter, solicitors)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Donau Kanol GmbH & Co KG (Ried im Traunkreis, Austria)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), dell'8 giugno 2012, nel procedimento R 851/2011-4;
- accogliere nella sua interezza la domanda di marchio comunitario n. 8777005 presentata dalla ricorrente, ovvero, in subordine, rinviare il procedimento alla commissione di ricorso;
- condannare l'UAMI alle spese della ricorrente.



**Motivi e principali argomenti**

*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente.

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio denominativo «ECOFORCE» per prodotti della classe 3 — domanda di marchio comunitario n. 8777005.

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

*Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione:* registrazione comunitaria n. 7243173 del marchio figurativo «ECO FORTE» per prodotti delle classi 1, 3 e 5.

*Decisione della divisione d'opposizione:* accoglimento dell'opposizione.

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso.

*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.

---

**Ricorso proposto il 10 agosto 2012 — Katjes Fassin/UAMI (Yoghurt-Gums)**

**(Causa T-366/12)**

(2012/C 319/22)

*Lingua processuale:* il tedesco

**Parti**

*Ricorrente:* Katjes Fassin GmbH & Co. KG (Emmerich am Rhein, Germania) (rappresentante: T. Schmitz, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell'11 giugno 2012, procedimento R 523/2012-4, e modificarla in modo tale che il ricorso venga integralmente respinto;

— condannare l'UAMI alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

*Marchio comunitario di cui trattasi:* marchio figurativo, contenente l'elemento denominativo «Yoghurt-Gums», per prodotti delle classi 6, 24 e 30 — domanda di marchio comunitario n. 9 455 197

*Decisione dell'esaminatore:* rigetto parziale della domanda

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:*

— violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009

— violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

---

**Ricorso proposto il 10 agosto 2012 — MOL/UAMI — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (MOL Blue Card)**

**(Causa T-367/12)**

(2012/C 319/23)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso:* l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (Budapest, Ungheria) (rappresentante: K. Szamosi, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Bilbao, Spagna)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— modificare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 30 maggio 2012 nel procedimento R 2532/2011-2, e convertire in marchio comunitario la registrazione della domanda di marchio con riferimento a tutti i beni e servizi in esame; e

— condannare il convenuto alle spese della ricorrente.

**Motivi e principali argomenti**

*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio denominativo «MOL Blue Card» per, tra l'altro, prodotti e servizi classificati nelle classi 35 e 36 — domanda di marchio comunitario n. W01030440

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione:* registrazione di marchio comunitario n. 8549172 del marchio denominativo «BLUE» per, tra l'altro, servizi classificati nella classe 35; registrazione di marchio comunitario n. 2065621 del marchio denominativo «BLUE BBVA» per, tra l'altro, servizi nelle classi 35 e 36; registrazione di marchio comunitario n. 2277291 del marchio denominativo «TARJETA BLUE BBVA» per, tra l'altro, servizi classificati nella classe 36

*Decisione della divisione d'opposizione:* rigetto totale dell'opposizione

*Decisione della commissione di ricorso:* accoglimento del ricorso e rigetto della domanda per tutti i servizi classificati nelle classi 35 e 36

*Motivi dedotti:* Violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.

#### **Ricorso proposto il 20 agosto 2012 — American Express Marketing & Development/UAMI (EUROPE IP ZONE)**

(Causa T-369/12)

(2012/C 319/24)

*Lingua processuale:* l'inglese

#### **Parti**

*Ricorrente:* American Express Marketing & Development Corp. (New York, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti V. Spitz, A. Gaul, T. Golda e S. Kirschstein-Freund)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

#### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 12 giugno 2012, procedimento R 1451/2011-2;
- in alternativa, modificare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 12 giugno 2012, procedimento R 1451/2011-2, e dichiarare il ricorso fondato; e
- condannare il convenuto alle spese del ricorso e del procedimento dinanzi alla Corte.

#### **Motivi e principali argomenti**

*Marchio comunitario di cui trattasi:* marchio denominativo «EUROPE IP ZONE» per servizi della classe 42 — Domanda di marchio comunitario n. 9488032

*Decisione dell'esaminatore:* la domanda di marchio comunitario è stata respinta

*Decisione della commissione di ricorso:* il ricorso è stato respinto

*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento del Consiglio n. 207/2009

#### **Ricorso proposto il 20 agosto 2012 — American Express Marketing & Development/UAMI (IP ZONE EUROPE)**

(Causa T-370/12)

(2012/C 319/25)

*Lingua processuale:* l'inglese

#### **Parti**

*Ricorrente:* American Express Marketing & Development Corp. (New York, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti V. Spitz, A. Gaul, T. Golda, e S. Kirschstein-Freund)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

#### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 12 giugno 2012, procedimento R 1452/2011-2;
- in alternativa, modificare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 12 giugno 2012, procedimento R 1452/2011-2, e dichiarare il ricorso fondato; e
- condannare il convenuto alle spese del ricorso e del procedimento dinanzi alla Corte

#### **Motivi e principali argomenti**

*Marchio comunitario di cui trattasi:* marchio denominativo «IP ZONE EUROPE» per servizi della classe 42 — Domanda di marchio comunitario n. 9488057

*Decisione dell'esaminatore:* la domanda di marchio comunitario è stata respinta

*Decisione della commissione di ricorso:* il ricorso è stato respinto

*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento del Consiglio n. 207/2009

---

**Ricorso proposto il 20 agosto 2012 — American Express Marketing & Development/UAMI (EUROPEAN IP ZONE)**

(Causa T-371/12)

(2012/C 319/26)

*Lingua processuale:* l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* American Express Marketing & Development Corp. (New York, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti V. Spitz, A. Gaul, T. Golda e S. Kirschstein-Freund)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 12 giugno 2012, procedimento R 1453/2011-2;
- in alternativa, modificare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 12 giugno 2012, procedimento R 1453/2011-2, e dichiarare il ricorso fondato; e
- condannare il convenuto alle spese del ricorso e del procedimento dinanzi alla Corte.

**Motivi e principali argomenti**

*Marchio comunitario di cui trattasi:* marchio denominativo «EUROPEAN IP ZONE» per servizi della classe 42 — Domanda di marchio comunitario n. 9488041

*Decisione dell'esaminatore:* la domanda di marchio comunitario è stata respinta

*Decisione della commissione di ricorso:* il ricorso è stato respinto

*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento del Consiglio n. 207/2009

---

**Ricorso proposto il 20 agosto 2012 — REWE-Zentral/UAMI — Planet GDZ (PRO PLANET)**

(Causa T-373/12)

(2012/C 319/27)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso:* il tedesco

**Parti**

*Ricorrente:* REWE-Zentral AG (Colonia, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Kinkeldey e A. Bognár)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Planet GDZ AG (Tagelswangen, Svizzera)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 14 giugno 2012, nel procedimento R 1350/2011-1;
- condannare il convenuto alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente.

*Marchio comunitario di cui trattasi:* marchio figurativo comportante l'elemento denominativo «PRO PLANET», per prodotti delle classi 6, 17 e 19.

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* Planet GDZ AG.

*Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione:* registrazione internazionale del marchio denominativo «PLANET» per prodotti delle classi 6 e 19.

*Decisione della divisione d'opposizione:* accoglimento dell'opposizione.

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso.

*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

---

**Ricorso proposto il 4 settembre 2012 — Italia/Commissione****(Causa T-387/12)**

(2012/C 319/28)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti***Ricorrente:* Repubblica italiana (rappresentante: S. Fiorentino, avvocato dello Stato)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare, nella parte oggetto del presente ricorso, la decisione di esecuzione della Commissione europea del 22 giugno 2012 n. 2012/336/UE [notificata con il numero C(2012) n. 3838], che esclude del finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (GEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di Garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Condannare la Commissione alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il presente ricorso limita il suo oggetto alle rettifiche finanziarie forfetarie riguardante la Repubblica italiana e relative al regime di aiuti ai produttori di pomodori destinati alla trasformazione, per gli anni 2006, 2007 e 2008.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell'articolo 7, par. 4, del Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103), e dell'articolo 31 del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1).

Nell'ambito di tale motivo si contesta l'applicazione delle rettifiche finanziarie operate dalla decisione impugnata, commisurate al 2 % delle spese erogate, sostenendo che esse sono state operate nonostante la prova, riconosciuta dalla Commissione dell'assenza di un danno finanziario apprezzabile,

La ricorrente, inoltre, contesta la quantificazione delle rettifiche medesime in quanto la loro determinazione concreta si rivela sproporzionata e manifestamente illogica, essendo notevolmente superiore al danno potenziale derivante dalle condotte imputate all'autorità italiane.

**Ricorso proposto il 6 settembre 2012 — Diputación Foral de Bizkaia/Commissione****(Causa T-397/12)**

(2012/C 319/29)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti***Ricorrente:* Diputación Foral de Bizkaia (Spagna) (rappresentante: avv. I. Sáenz-Cortabarría Fernández)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare la nullità dell'articolo 2 della decisione impugnata, in quanto dichiara illegittimi gli aiuti contenuti nelle convenzioni notificate il 15 aprile 2009, o in subordine, in quanto dichiara illegittimo l'aiuto contenuto nella convenzione sui suoli notificata;
- dichiarare la nullità degli articoli 5 e 6 della decisione impugnata, in quanto la Commissione ha fondato il suo esame di compatibilità con il Trattato, previsto all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, sul presupposto che si trattasse di aiuti illegittimi.
- In ogni caso, condannare la Commissione alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

La decisione impugnata<sup>(1)</sup> qualifica come aiuti illegittimi due convenzioni, «sui suoli» e «sulle abitazioni», ritenute, rispettivamente, la prima compatibile e la seconda incompatibile con il mercato interno, stipulate il 15 dicembre 2006 tra, da un lato, la società Bizkailur S.A. (società pubblica, di proprietà al 100 % della Diputación) e, dall'altro, le società Habidite Technologies País Vasco S.A., il Gruppo imprenditoriale Afer S.L. e il Gruppo Habidite, relative all'installazione di una fabbrica Habidite in Alonsótegui.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sull'esistenza di un errore di diritto nell'aver qualificato come illegittimi gli aiuti contenuti nelle convenzioni del 2006, considerando che a tale data esistesse un obbligo giuridicamente vincolante e incondizionato per l'erogazione degli aiuti in favore della Hadibite. La Commissione prescinde dalle conseguenze giuridiche risultanti da un'interpretazione dei contratti basata sulle norme di diritto interno che li disciplinano (con particolare riferimento all'articolo 1258 del Codice civile).

- 2) Secondo motivo, fatto valere in subordine al primo e basato sull'errore di diritto commesso nella decisione impugnata nel dichiarare illegittimo l'aiuto contenuto nella convenzione denominata «Convenzione sui suoli», non tenendo conto della circostanza che tale convenzione condiziona espressamente la sua esecuzione alla verifica della sua legittimità («in quanto sia legalmente possibile»), con conseguente violazione, per errata interpretazione ed esecuzione, delle disposizioni di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE e all'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE <sup>(2)</sup>.
- 3) Terzo motivo, basato sulla violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 e del principio generale di buona amministrazione e, in particolare, dei diritti e delle garanzie processuali della Diputación, quale parte interessata nell'ambito del procedimento previsto all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, avendo indebitamente, di fatto, reso impossibile o più gravosa, o limitato, la sua partecipazione, in maniera adeguata, al procedimento amministrativo istruito dalla Commissione, e l'efficace e utile espressione del suo punto di vista sulla questione che si trattasse, in ogni caso, di aiuti illegittimi.
- 4) Quarto motivo, basato sul vizio rappresentato da un'inesistente o carente motivazione, in quanto la Commissione avrebbe eseguito l'esame di compatibilità cui si riferisce l'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, partendo dal presupposto che si trattasse di aiuti illegittimi e non di aiuti notificati.
- 
- <sup>(1)</sup> Decisione della Commissione europea del 27 giugno 2012, relativa all'aiuto di Stato n. S.A. 28356 (C 37/2009) (ex N 226/2009), Habidite Alonsotegui [COM(2012) 4194 def.].
- <sup>(2)</sup> GU L 83, pag. 1.

## TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

### Ricorso proposto il 3 luglio 2012 — ZZ/Europol

(Causa F-69/12)

(2012/C 319/30)

*Lingua processuale: l'olandese*

#### Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. N. D. Dane)

Convenuto: Europol

#### Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione implicita del convenuto con cui è respinta la domanda del ricorrente nonché il suo reclamo volto ad ottenere il pagamento delle somme convenute nella composizione amichevole intervenuta tra le parti senza il Tribunale in occasione di una precedente causa.

#### Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione implicita di rigetto della domanda del 26 maggio 2011 nonché la decisione implicita di rigetto del reclamo del 9 dicembre 2011 diretto contro la decisione implicita recante rigetto della citata domanda;
- condannare l'Europol alle spese.

---

### Ricorso proposto il 5 luglio 2012 — BZ/BCE

(Causa F-71/12)

(2012/C 319/31)

*Lingua processuale: l'inglese*

#### Parti

Ricorrente: BZ (rappresentante: avv. N. Lhöest)

Convenuta: Banca Centrale Europea

#### Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della BCE recante rigetto della domanda del ricorrente volta al riconoscimento dell'origine professionale della sua malattia

#### Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione della BCE del 25 aprile 2012 recante rigetto delle domande del ricorrente presentate il 28 giugno 2011 e nelle successive lettere di riesame del 24 ottobre 2011 e del 20 febbraio 2012;

- di conseguenza, soddisfare le richieste del ricorrente come contenute nella sua domanda e nelle lettere di riesame, volte ad ottenere l'avvio di un'adeguata inchiesta e la redazione di un'adeguata relazione che elenchi tutti i fatti relativi alla sua situazione lavorativa utili all'elaborazione di un rapporto medico;

- imporre alla BCE di comunicare al ricorrente tutti i dati raccolti e salvati dalla DG-H sulla sua situazione medica e sulle procedure mediche, compresi i dati precedentemente raccolti (ivi inclusa la risposta al questionario nella versione non anonimizzata ed altri dati quali, ad esempio, i verbali delle interviste organizzate dalla DG-H da fornire nelle versioni non anonimizzate) come anche i dati che potranno essere raccolti in futuro ai fini di un nuovo procedimento, i quali dovranno essere inviati al suo medico di fiducia qualora contengano informazioni mediche;

- condannare la BCE a versare al ricorrente EUR 50 000 per la durata irragionevole della procedura;

- condannare la BCE a versare al ricorrente EUR 5 000 per gli onorari dell'avvocato relativi alle procedure mediche illegittime;

- condannare la BCE al pagamento al ricorrente di EUR 50 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito a causa delle illegittimità e dell'inutile aggravamento delle procedure professionali e d'invalidità;

- condannare la BCE a versare al ricorrente EUR 25 000 per il danno alla sua reputazione e al suo buon nome e per il tentativo illegittimo di risoluzione del suo contratto;

- condannare la BCE a versare al ricorrente la differenza tra la sua pensione d'invalidità e l'importo pieno del suo stipendio a decorrere dal gennaio 2009;

- condannare la BCE a versare al ricorrente EUR 100 000 per la perdita di prospettive di carriera;

- condannare la BCE a risarcire al ricorrente il mancato adeguamento salariale sulla base di 7 incrementi all'anno (3.5 %) a decorrere dal 2009;



- condannare la BCE a rimborsare al ricorrente al 100 % le spese mediche sostenute dal 2006 per la sua malattia;
- condannare la BCE a versare al ricorrente gli interessi di mora corrispondenti all'8 % degli importi accordati;
- condannare la BCE alle spese.

---

**Ricorso proposto il 23 luglio 2012 — ZZ/Commissione**

(Causa F-77/12)

(2012/C 319/32)

*Lingua processuale: il bulgaro*

**Parti**

*Ricorrente:* ZZ (rappresentante: avv. R. Nedin)

*Convenuta:* Commissione europea

**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione di non ammettere il ricorrente alle prove di valutazione nell'ambito del concorso EPSO/AD/208/11.

**Conclusioni del ricorrente**

- Annullare la decisione implicita di rigetto del reclamo del 18 gennaio 2012 e la decisione della commissione giudicatrice del concorso del 10 maggio 2012, nella parte in cui esse violano i principi di parità di trattamento e di pari opportunità, nonché eliminare le conseguenze giuridiche delle decisioni impugnate.

---

**Ricorso proposto il 26 luglio 2012 — ZZ/Commissione**

(Causa F-79/12)

(2012/C 319/33)

*Lingua processuale: l'olandese*

**Parti**

*Ricorrente:* ZZ (rappresentante: avv. J. Duvekot)

*Convenuta:* Commissione europea

**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento delle decisioni della Commissione di rimuovere il ricorrente dal suo incarico e di ridurre l'importo della sua pensione a seguito di una procedura disciplinare avviata per violazione dell'articolo 11 dello Statuto.

**Conclusioni del ricorrente**

- Annullare le decisioni del 29 settembre 2011,
- condannare la Commissione alle spese.

---

**Ricorso proposto il 26 luglio 2012 — ZZ/EIT**

(Causa F-80/12)

(2012/C 319/34)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* ZZ (rappresentanti: avv.ti L. Levi, A. Blot)

*Convenuto:* Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)

**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione di assegnare il ricorrente ad un posto diverso.

**Conclusioni del ricorrente**

- Annullare la decisione di assegnare il ricorrente al posto di consulente annunciatagli il 16 settembre 2011, e confermata dalla descrizione aggiornata delle sue mansioni comunicatagli il 6 ottobre 2011;
- per quanto necessario, annullare la decisione implicita di rigetto del reclamo presentato dal ricorrente il 16 dicembre 2011;
- condannare il convenuto alle spese.

---

**Ricorso proposto il 30 luglio 2012 — ZZ/BEI**

(Causa F-82/12)

(2012/C 319/35)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Parti**

*Ricorrente:* ZZ (rappresentante: L. Isola, avvocato)

*Convenuta:* Banca europea per gli investimenti

**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione del comitato dei ricorsi di rigettare il ricorso del ricorrente avverso il risultato della seconda valutazione globale concernente il lavoro svolto nel 2007.



**Conclusioni del ricorrente**

- Annullare:
- la decisione adottata il 15 febbraio 2012; nella parte in cui il comitato dei ricorsi con
  - ha respinto il ricorso avverso il suo rapporto informativo dell'anno 2007, effettuato nel 2011 a seguito dell'annullamento di quello redatto nel 2008, come disposto dal Tribunale della funzione pubblica (TFP) con la sentenza dell'8 marzo 2011, che ha definito il ricorso F-59/09;
  - ha respinto il suo ricorso avverso il rifiuto di raccomandare la sua promozione, conseguente all'annullamento deciso dal TFP con la medesima sentenza dell'8 marzo 2011;
  - ha rifiutato il giudizio di merito e, esprimendo solo un giudizio di legittimità, ha negato al ricorrente il diritto ad ottenere una seconda ed effettiva valutazione del lavoro svolto;
- le promozioni decise il 29 aprile 2008 atteso che, alla luce del giudizio espresso dai suoi superiori, la BEI ha omesso di prenderlo in considerazione al punto «Promotions from Function E to D»;
- tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti, tra cui l'intero rapporto informativo 2007 e la valutazione espressa dai suoi superiori, anche nella parte in cui non propone la nota A o la nota B+ e la promozione del ricorrente alla funzione D e, se del caso, previa dichiarazione della illegittimità e disapplicazione delle linee guida, quanto meno nella parte in cui introducono illegittime limitazioni quantitative al numero di impiegati che possono ricevere un giudizio sintetizzato con la nota A o B+;
- condannare la convenuta alle spese.

**Ricorso proposto il 10 agosto 2012 — ZZ/Commissione****(Causa F-87/12)**

(2012/C 319/36)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

*Ricorrente:* ZZ (rappresentanti: avv.ti D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal e S. Orlandi)

*Convenuta:* Commissione europea

**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione della Commissione di limitare il periodo di proroga del contratto del ricorrente.

**Conclusioni del ricorrente**

- Annullare la decisione della Commissione del 18 novembre 2011 in quanto limita la proroga del contratto di agente temporaneo del ricorrente al 31 marzo 2012;
- condannare la convenuta al pagamento di un euro a titolo provvisorio per il danno subito dal ricorrente;
- condannare la Commissione alle spese.

**Ricorso proposto il 20 agosto 2012 — ZZ/Commissione europea****(Causa F-88/12)**

(2012/C 319/37)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

*Ricorrente:* ZZ (rappresentanti: avv.ti D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal e S. Orlandi)

*Convenuta:* Commissione europea

**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione di procedere al calcolo dell'abbuono dei diritti pensionistici maturati prima dell'entrata in servizio in base alle nuove DGE.

**Conclusioni del ricorrente**

- Annullare la decisione del 16 gennaio 2012 recante il calcolo dell'abbuono dei diritti pensionistici maturati dal ricorrente prima della sua entrata in servizio presso la Commissione;
- se necessario, annullare la decisione di rigetto del suo reclamo del 15 giugno 2012 diretto ad ottenere l'applicazione delle DGE e dei tassi attuariali in vigore al momento della sua domanda di trasferimento dei suoi diritti pensionistici;
- condannare la Commissione alle spese.









## PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

### Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_it.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm)

**EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.**

**Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>**

